COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 91 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMITATO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO E POLAGGIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di agosto alle ore 16.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE		si

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa RINA Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- dall'anno scolastico 1998/1999 la gestione del servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di San Pietro è stata affidata al "Comitato refezione Scuola Materna di Pietro" come da deliberazioni C.C. n. 20/199 e G.C. n. 140/2004, non avendo questa Amministrazione alle proprie dipendenze personale ausiliario sufficiente per consentire una gestione economica del servizio suddetto;
- dall'anno scolastico 1998/1999 la gestione del servizio mensa della Scuola dell'Infanzia di Polaggia è stata affidata al "Comitato refezione Scuola Materna di Polaggia" come da deliberazioni C.C. n. 21/199 e G.C. n. 141/2004, non avendo questa Amministrazione alle proprie dipendenze personale ausiliario sufficiente per consentire una gestione economica del servizio suddetto;

Dato atto della necessità di continuare nella medesima forma la gestione del servizio, anche per l'anno scolastico 2011/2012 in considerazione del permanere delle stesse condizioni;

Ricordato che i Comitati di refezione hanno quale scopo quello di "provvedere alla gestione delle Scuola dell'Infanzia di San Pietro e Polaggia negli stabili di proprietà comunale, in base ad apposite Convenzioni con l'Amministrazione Comunale" nonché, in particolare, quello di "provvedere alla gestione della mensa per i bambini che frequentano le Scuole dell'Infanzia", sulla base di una tabella dietetica elaborata con le indicazioni fornite dalle competenti autorità sanitarie;

Ritenuto di continuare anche per l'anno scolastico 2011/2012, nella gestione delle Scuole dell'Infanzia di Polaggia e di San Pietro avvalendosi di due distinti comitati di gestione composti da genitori della Frazione Polaggia e della Frazione San Pietro, unificando l'acquisto dei generi alimentari presso gli stessi fornitori locali, al fine ottenere delle economie di spesa;

Atteso che si reputa di confermare il contributo erogato negli scorsi anni, pari ad € 206,58 per ogni bambino iscritto alla Scuola dell'Infanzia di San Pietro e ad € 108,21 per ogni bambino iscritto alla Scuola dell'Infanzia di Polaggia al fine di garantire l'erogazione dei servizi, fermo restando che le Scuole presenteranno il rendiconto delle spese sostenute;

Esaminato il testo delle Convenzioni predisposto dagli uffici competenti, integrato rispetto al testo approvato per lo scorso anno scolastico, sia per quanto concerne il contenuto sia per il modello di domanda di ammissione al servizio delle Scuole dell'Infanzia, che dovrà essere sottoscritto dai genitori degli alunni partecipanti quale impegno ed accettazione delle tariffe fissate dal comitato di gestione per l'anno scolastico in corso;

Dato atto che la spesa per l'anno scolastico 2011/2012 è quantificata in € 7.023,72 per la Scuola dell'Infanzia di San Pietro in quanto il numero dei bambini iscritti è pari a 34 e in € 4.869,45 per la Scuola dell'Infanzia di Polaggia essendo il numero dei bambini iscritti pari a 45;

Acquisiti gli allegati pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli:

D E L I B E R A

1) ***Di approvare*** per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato testo delle convenzioni valevoli per l'anno scolastico 2011/2012 tra l'Amministrazione Comunale ed il "Comitato di gestione Scuola dell'Infanzia di San Pietro" ed il "Comitato di gestione Scuola dell'Infanzia di Polaggia" per la gestione dei servizi di Scuola dell'Infanzia nonché l'allegato schema di domanda di iscrizione.

2) ***Di demandare*** al responsabile del Servizio Affari Generali l'onere di adottare gli atti conseguenti al presente ivi compresa la sottoscrizione delle convenzioni.

3) ***Di trasmettere*** copia della presente all'Istituto Comprensivo di Berbenno ed alle Scuole dell'Infanzia interessate.

4) ***Di dichiarare*** il presente atto, a seguito di successiva votazione unanime, ***immediatamente eseguibile*** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lges. n. 267/2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA DI SAN PIETRO

Tra
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali Sig.ra Scarafoni Alberta, con sede in Berbenno di Valtellina (So), P.zza Municipio n. 1, C.F. - P. IVA 00109690149, in attuazione di quanto disposto con decreto sindacale in data 30.12.2002, di seguito "Amministrazione comunale",

e
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA MATERNA DI SAN PIETRO, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Menghi Andrea, con sede in Berbenno di Valtellina (So), via Pradelli n. 117, C.F. – P. IVA : 00562960146, in attuazione di quanto disposto nella riunione del Comitato stesso, di seguito "Comitato di gestione".

Art. 1 – Gestione del servizio

La gestione del servizio mensa presso la Scuola materna di San Pietro è affidata al Comitato di gestione; tale attività viene svolta senza fini di lucro, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e secondo una tabella dietetica elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2 – Personale

Il personale ausiliario addetto al servizio mensa viene assunto e dipende ad ogni effetto dal Comitato di gestione; appositamente costituiti ed individuati gli organi di rappresentanza il rapporto di lavoro di tale personale deve essere regolato dai contratti di lavoro e dalle convenzioni in essere per la specifica categoria di appartenenza.

Art. 3 – Manutenzione ed attrezzature della scuola

L'Amministrazione comunale si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della scuola stessa, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature e degli infissi.
Il Comitato di gestione in casi eccezionali e di urgenza, e sulla base delle disponibilità di cassa, può provvedere direttamente all'acquisto di beni di consumo ed all'effettuazione di interventi di piccolo valore economico; tali spese andranno analiticamente indicate nel consuntivo dell'anno scolastico nel quale sono effettuate.

Art. 4 – Spese straordinarie

Il Comitato di gestione non è autorizzato ad effettuare spese straordinarie di gestione relative alle strutture ed alle attrezzature della Scuola materna.
La necessità di realizzare interventi di tale genere deve essere previamente comunicata all'Amministrazione comunale; gli organi competenti, in tale caso, provvederanno, se del caso, ad autorizzare il compimento diretto dell'intervento ed a fissare l'eventuale quota di contributo economico da erogare.
Nel caso che il Comitato di gestione debba sostenere maggiori spese di personale per sostituzione obbligatoria dello stesso (maternità e/o malattia), l'Amministrazione comunale si impegna, se del caso, ad erogare un contributo economico straordinario.

Art. 5 – Bilancio preventivo ed elenco nominativo degli iscritti

Entro il 20 settembre il Comitato di gestione deve trasmettere all'Amministrazione comunale un bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso; il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Genitori.
Al fine di consentire all'Amministrazione comunale la previsione delle risorse necessarie per eventuali interventi straordinari, è opportuno che con tale atto vengano già individuate le esigenze che il Comitato di gestione ritiene prioritarie e che intende richiedere, nel corso dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 4.
Insieme al bilancio di previsione deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale anche l'elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola materna.

Art. 6 – Rapporti finanziari

L'Amministrazione comunale si impegna ad erogare annualmente, a titolo di concorso nelle spese derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, un contributo che, per l'anno scolastico 2011/2012, viene fissato in € 206,58 (euro duecentosei/58) per ogni bambino iscritto e frequentante la Scuola materna.
Per gli anni successivi al primo tale contributo verrà adeguato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Il contributo predetto verrà erogato come segue:
- 70% entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico
- 20% entro il 28 febbraio di ciascun anno scolastico
- 10% entro il 30 agosto successivo alla chiusura dell'anno scolastico previa presentazione del consuntivo delle spese dell'anno scolastico stesso.

Il rispetto della scadenza del 30 settembre è subordinato alla trasmissione all'Amministrazione comunale dei documenti di cui al precedente art. 5.
In sede di erogazione del saldo del 10% verrà detratto l'importo dell'eventuale avanzo di cassa risultante dal consuntivo presentato.
Il consuntivo suddetto deve essere approvato dall'Assemblea dei Genitori.

Art. 7 – Spese/Incassi

Il Comitato di gestione si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale, con cadenza trimestrale:

a) un elenco relativo alle spese sostenute corredato dalle pezze giustificative (fatture, scontrini, ecc);
b) un elenco relativo agli incassi (con nome, cognome e causale):
c) un elenco relativo ai mancati incassi (con nome, cognome e causale).

Art. 8 – Disavanzo di gestione

Nell'ipotesi che il consuntivo della gestione presenti un disavanzo il Comitato di gestione trasmette all'Amministrazione comunale, insieme al consuntivo stesso, una relazione nella quale devono essere indicate le ragioni che hanno determinato lo squilibrio.
L'Amministrazione comunale si impegna ad adottare, in tal caso, gli atti ritenuti opportuni.

Art. 9 – Quote a carico delle famiglie

Le famiglie dei bambini frequentanti la Scuola materna contribuiscono alle spese inerenti all'attuazione della presente convenzione mediante il versamento di una quota mensile determinata annualmente dal Comitato di gestione.
Tale quota deve essere quantificata in modo tale da assicurare omogeneità con le rette mensili stabilite dagli altri Enti gestori di Scuole materne operanti in Provincia.
Le famiglie sono tenute alla sottoscrizione di apposita dichiarazione, come da modello fornito dalla Scuola, di accettazione dei servizi offerti dal Comitato di gestione impegnandosi al pagamento delle rette così come fissato dal Comitato stesso.

Art. 10 – Durata

La presente Convenzione ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Il Comitato di gestione può recedere dalla presente Convenzione con decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico; in tale caso è necessario un preavviso scritto che deve precedere di almeno 6 (sei) mesi l'inizio dell'anno scolastico stesso.

Art. 10 – Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'applicazione della presente Convenzione la competenza a decidere spetta ad un collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) membri, nominati uno dall'Amministrazione comunale, uno dal Comitato di gestione ed uno di comune accordo.
In caso di mancato accordo il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il collegio arbitrale decide in veste di amichevole compositore ed è dispensato da ogni formalità

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA

Tra
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali Sig.ra Scarafoni Alberta, con sede in Berbenno di Valtellina (So), P.zza Municipio n. 1, C.F. - P. IVA 00109690149, in attuazione di quanto disposto con decreto sindacale in data 30.12.2002, di seguito "Amministrazione comunale",

e
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig.ra Maggiolini Claudia, con sede in Berbenno di Valtellina (So), via Medera n. 32, C.F. – P. IVA : 00604920140, in attuazione di quanto disposto nella riunione del Comitato stesso, di seguito "Comitato di gestione".

Art. 1 – Gestione del servizio

La gestione del servizio mensa presso la Scuola dell'Infanzia di Polaggia è affidata al Comitato di gestione; tale attività viene svolta senza fini di lucro, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e secondo una tabella dietetica elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2 – Personale

Il personale ausiliario addetto al servizio mensa viene assunto e dipende ad ogni effetto dal Comitato di gestione; appositamente costituiti ed individuati gli organi di rappresentanza il rapporto di lavoro di tale personale deve essere regolato dai contratti di lavoro e dalle convenzioni in essere per la specifica categoria di appartenenza.

Art. 3 – Manutenzione ed attrezzature della scuola

L'Amministrazione comunale si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della scuola stessa, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione ed alla manutenzione dei mobili, delle attrezzature e degli infissi.
Il Comitato di gestione in casi eccezionali e di urgenza, e sulla base delle disponibilità di cassa, può provvedere direttamente all'acquisto di beni di consumo ed all'effettuazione di interventi di piccolo valore economico; tali spese andranno analiticamente indicate nel consuntivo dell'anno scolastico nel quale sono effettuate.

Art. 4 – Spese straordinarie

Il Comitato di gestione non è autorizzato ad effettuare spese straordinarie di gestione relative alle strutture ed alle attrezzature della Scuola.
La necessità di realizzare interventi di tale genere deve essere previamente comunicata all'Amministrazione comunale; gli organi competenti, in tale caso, provvederanno, se del caso, ad autorizzare il compimento diretto dell'intervento ed a fissare l'eventuale quota di contributo economico da erogare.
Nel caso che il Comitato di gestione debba sostenere maggiori spese di personale per sostituzione obbligatoria dello stesso (maternità e/o malattia), l'Amministrazione comunale si impegna, se del caso, ad erogare un contributo economico straordinario.

Art. 5 – Bilancio preventivo ed elenco nominativo degli iscritti

Entro il 20 settembre il Comitato di gestione deve trasmettere all'Amministrazione comunale un bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso; il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Genitori.
Al fine di consentire all'Amministrazione comunale la previsione delle risorse necessarie per eventuali interventi straordinari, è opportuno che con tale atto vengano già individuate le esigenze che il Comitato di gestione ritiene prioritarie e che intende richiedere, nel corso dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 4.
Insieme al bilancio di previsione deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale anche l'elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

Art. 6 – Rapporti finanziari

L'Amministrazione comunale si impegna ad erogare annualmente, a titolo di concorso nelle spese derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, un contributo che, per l'anno scolastico 2011/2012, viene fissato in € 108,21 (euro centootto/21) per ogni bambino iscritto e frequentante la Scuola dell'Infanzia.
Per gli anni successivi al primo tale contributo verrà adeguato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Il contributo predetto verrà erogato come segue:
- 50% entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico
- 40% entro il 28 febbraio di ciascun anno scolastico
- 10% entro il 30 agosto successivo alla chiusura dell'anno scolastico previa presentazione del consuntivo delle spese dell'anno scolastico stesso.

Il rispetto della scadenza del 30 settembre è subordinato alla trasmissione all'Amministrazione comunale dei documenti di cui al precedente art. 5.
In sede di erogazione del saldo del 10% verrà detratto l'importo dell'eventuale avanzo di cassa risultante dal consuntivo presentato.
Il consuntivo suddetto deve essere approvato dall'Assemblea dei Genitori.

Art. 7 – Spese/Incassi

Il Comitato di gestione si impegna a trasmettere all'Amministrazione comunale, con cadenza trimestrale:

a) un elenco relativo alle spese sostenute corredato dalle pezze giustificative (fatture, scontrini, ecc);
b) un elenco relativo agli incassi (con nome, cognome e causale)
c) un elenco relativo ai mancati incassi (con nome, cognome e causale).

Art. 8 – Disavanzo di gestione

Nell'ipotesi che il consuntivo della gestione presenti un disavanzo il Comitato di gestione trasmette all'Amministrazione comunale, insieme al consuntivo stesso, una relazione nella quale devono essere indicate le ragioni che hanno determinato lo squilibrio.
L'Amministrazione comunale si impegna ad adottare, in tal caso, gli atti ritenuti opportuni.

Art. 9 – Quote a carico delle famiglie

Le famiglie dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia contribuiscono alle spese inerenti all'attuazione della presente convenzione mediante il versamento di una quota mensile determinata annualmente dal Comitato di gestione.
Tale quota deve essere quantificata in modo tale da assicurare omogeneità con le rette mensili stabilite dagli altri Enti gestori di Scuole dell'Infanzia operanti in Provincia.
Le famiglie sono tenute alla sottoscrizione di apposita dichiarazione, come da modello fornito dal Comune, di accettazione dei servizi offerti dal Comitato di gestione impegnandosi al pagamento delle rette così come fissate dal Comitato stesso.

Art. 10 – Durata

La presente Convenzione ha validità per l'anno scolastico 2011/2012.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Il Comitato di gestione può recedere dalla presente Convenzione con decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico; in tale caso è necessario un preavviso scritto che deve precedere di almeno 6 (sei) mesi l'inizio dell'anno scolastico stesso.

Art. 11 – Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'applicazione della presente Convenzione la competenza a decidere spetta ad un collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) membri, nominati uno dall'Amministrazione comunale, uno dal Comitato di gestione ed uno di comune accordo.
In caso di mancato accordo il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio.

Il collegio arbitrale decide in veste di amichevole compositore ed è dispensato da ogni formalità.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI